

Se non siamo in presenza di SVIAMENTO DI POTERE quando un sindaco, che prima vieta l'accesso nel comune alle autocaravan e poi, non potendolo più fare a causa della Legge 336/1991, attiva SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE parcheggi riservati alle sole autovetture, allora la legge non è uguale per tutti.

- a pagina 8 e 9 il Pretore, volendo ignorare ben 10 anni di storia e di giurisprudenza, astrae fino alle estreme considerazioni. Una astrazione che prende "forza" allorché, leggendo l'art. 185 del C.d.S. ... "possibilità di applicare tariffe maggiorate alla sosta delle autocaravan" (inserita dal legislatore per ottimizzare i parcheggi, ovviamente in presenza di stalli di sosta più ampi, indicando eque tariffe) viene considerata come la prova che le autocaravan non possono essere equiparate alle autovetture (inutile la messa agli atti di una tabella comparativa tesa a dimostrare tecnicamente che molte autovetture hanno dimensioni simili alle autocaravan);
- a pagina 9 e 10 il Pretore, leggendo sempre l'art. 185 del C.d.S. tariffe più alte nei parcheggi di maggior interesse per i camperisti ... detta maggiorazione si applichi rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (inserita dal legislatore per impedire tariffe particolari nei parcheggi notoriamente preferiti dalle famiglie in autocaravan) lo induce ad introdurre e legittimare **parcheggi riservati** alle autovetture;
- a pagina 10 e 11 il Pretore contesta il richiamo alle dimensioni dello stallo di sosta ma non presenta alcuna prova contraria. Anzi, dimenticandosi sia che la tariffa maggiorata si applica (non si deve applicare, differenza sostanziale), sia che proprio il caso in discussione vedeva l'autocaravan non eccedere dalle delimitazioni dello stallo di sosta, conclude che la sosta di autocaravan

in uno stallo riservato alle autovetture comporta il lucrare di un vantaggio.

- fortunatamente il Pretore non ha rilevato nell'art. 185 del C.d.S. che le autocaravan scaricano acque reflue perché avremmo rischiato di vederci attribuire il problema igienico sanitario;
- a pagina 11 il Pretore, in via astratta, asserisce che il sindaco di un Comune può, per esigenze della circolazione, porre dei limiti all'accesso e alla sosta delle autocaravan **in determinate vie**. Da tale astrazione il Pretore si cala nella realtà e giustifica le ordinanze del sindaco di Camogli che sono sia prive di motivazioni tecniche inerenti la circolazione e (in palese contrasto proprio con quanto asserito dallo stesso Pretore) **estese a tutto il territorio comunale**;

- a pagina 12 il Pretore si contraddice: prima asserisce che la prima ordinanza di Camogli risale ad epoca anteriore al Nuovo Codice della Strada, *quando ancora la posizione delle autocaravan appariva piuttosto incerta ed equivoca* (confermando che nel Nuovo Codice della Strada tale posizione cambia diventando certa ed inequivocabile), dopo non rileva come la stessa essendo ancora in vigore (nonostante il Nuovo Codice) configuri lo SVIAMENTO DI POTERE;

- a pagina 12 il Pretore analizza la seconda ordinanza di Camogli (quella che istituisce i parcheggi riservati alle autovetture) prendendo per motivi tecnici una generica e soggettiva rilevazione. Non solo, ma il Pretore si trasforma in urbanista e ci dice che *le strade estremamente strette di Camogli... e lo sviluppo tutto verticale del centro abitato...* sono un motivo tecnico sufficiente per vietare la sosta alle autocaravan.